

## SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA FILIAZIONE

Di Serena Meucci

| 153

**SOMMARIO: 1.- La riforma della filiazione. Dalla parificazione al principio di unicità di status. 2. - Parentela naturale e chiamati all'eredità nella successione ab intestato. 3. - Parentela naturale e successione c.d. necessaria. L'abrogazione della commutazione. 4. - Il regime transitorio.**

### 1. La riforma della filiazione. Dalla parificazione al principio di unicità di status.

L'ambito successorio rappresenta da sempre un terreno che ha consentito alla giurisprudenza di tracciare importanti svolte nel processo di parificazione tra filiazione legittima e naturale e, più in generale, di attuazione dei principi costituzionali<sup>1</sup>.

Il carattere fecondo della prospettiva successoria si desume dal tratto tradizionalmente “tormentato” che accompagna i progetti di riforma, soprattutto in punto di rivisitazione della successione necessaria. Non sorprende allora come anche per un intervento di impatto e respiro generali quale quello sulla filiazione, il profilo successorio fornisce un contributo significativo e al contempo problematico.

La riforma della filiazione del 2012<sup>2</sup>, pur con alcuni punti oscuri, si spinge oltre quanto fatto dal Legislatore del 1975 introducendo nell'ambito che

qui direttamente ci occupa, importanti innovazioni. Con l'obiettivo di delineare una sostanziale parificazione tra figli (legittimi e naturali) sul piano del trattamento successorio, la Legge 151/1975 si fermava alla tutela del figlio stesso nei confronti del proprio genitore. Così facendo si è determinato un rapporto omogeneo in quanto attributivo ai figli degli stessi diritti successori; al contempo quello stesso rapporto risultava essere “unidirezionale” e, per questo, limitato giacché espresso nella sola linea retta discendente. Non sorgevano diritti successori nel senso inverso: dal genitore (naturale) nei confronti del figlio deceduto (salvo quanto disposto dall'art. 578 c.c. per il caso di mancanza di prole o di coniuge), né diritti successori pieni tra fratelli naturali né tantomeno tra parenti naturali.

La discontinuità apprestata dalla riforma del 2012 è netta.

Il quadro normativo – completato dal Decreto 154/2013 - appresta un sensibile mutamento dell'assetto successorio con ricadute anche sulla disciplina delle donazioni. Disposizione centrale e al contempo principio ispiratore è quella contenuta all'art. 315 del codice, con il quale viene codificato il principio di unicità di stato (“tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”)<sup>3</sup>. A tale norma si affiancano,

<sup>1</sup> S. PAGLIANTINI, *Principi costituzionali e sistema della filiazione*, in M. Sesta e V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli 2006, p. 507 ss.

<sup>2</sup> Si tratta della legge delega 10 dicembre 2012, n. 219, “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e del d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 — in vigore dal 7 febbraio 2014 — “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della l. 10 dicembre 2012, n. 219”.

<sup>3</sup> Proprio alla luce di questo “principio”, parte della dottrina ritiene di poter ricostruire una diversa rilevanza della famiglia



ai fini che qui interessano, il novellato articolo 74 c.c. che ridefinisce i contorni della nozione di parentela intesa come rapporto tra soggetti discendenti da uno stesso stipite senza che a tal fine rilevi la circostanza di un precedente matrimonio<sup>4</sup>, e l'articolo 258 c.c. Tale disposizione estende gli effetti del riconoscimento del figlio ai parenti del genitore autore del riconoscimento ("il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso") laddove la precedente formulazione ne circoscriveva in modo rigoroso gli effetti al solo genitore, con ciò codificando il principio di relatività del riconoscimento limitato dunque ai casi tassativamente previsti dalla legge.

Il rapporto successorio, e lo vedremo, si instaura non solo con il genitore che ha riconosciuto il figlio (e con gli immediati ascendenti), ma con l'intera rete parentale, in linea retta e collaterale.

In questo contesto, un primo dato di ordine generale può essere rilevato: il principio di unicità di stato supera in chiave successoria quello, assai più circoscritto sia a livello quantitativo che qualitativo, della *parificazione*. Espressione di tale diversa impostazione si ravvisa a mio avviso nelle argomentazioni già accolte dalla Consulta<sup>5</sup> nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 565 c.c., in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma e 30 terzo comma Cost. Osserva la Corte come il legislatore costituente abbia previsto la filiazione naturale stabilendone l'equiparazione a quella legittima (con la clausola di compatibilità): *equiparazione* da intendersi circoscritta al rapporto tra il genitore che ha provveduto

"legale". Al riguardo, M. Sesta, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2014, 1.

In tema A. RENDA, *Equiparazione o unificazione degli status filiationis? Proposte per una riforma del sistema di accertamento della filiazione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2008, p. 103 ss.

Per una ricostruzione dei modelli europei di disciplina successoria dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio, A. FUSARO, *Diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 747 ss.

<sup>4</sup> L'attuale previsione dell'art. 74 c.c. modificato dall'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219 stabilisce che "la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.". La precedente formulazione recitava: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite."

<sup>5</sup> Corte Cost. 15-23 novembre 2000, n. 532 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49 - Prima serie speciale). In questo senso si era espressa anche l'ordinanza n. 363 del 1988 con la quale la Corte aveva osservato l'insussistenza nell'ordinamento di "una norma che all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in guisa da attribuirgli uno status familiare rapportato non solo a un padre o a una madre, ma anche a nonni, zii, e cugini".

al riconoscimento del figlio naturale (o nei cui confronti la paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata) ed il figlio stesso. In assenza di una previsione normativa, i rapporti tra prole naturale ed i parenti del genitore restano quindi estranei all'ambito di operatività del parametro costituzionale della equiparazione.

Per effetto del principio di unicità di status, invece, non si tratta di estendere alla parentela naturale profili di rilevanza successoria propri di quella legittima attraverso un'analisi che, seppur con le aperture autorevoli e innovatrici apportate dalla giurisprudenza costituzionale<sup>6</sup>, trova necessariamente limiti all'iter argomentativo. E tale diversa prospettiva assume valenza generale con importanti conseguenze, sia in punto di applicazione che di interpretazione.

La rigidità propria della chiamata successoria in senso unidirezionale viene spezzata, esplicandosi ora nei riguardi della prole naturale in tutte le direzioni e non solo nella linea retta discendente<sup>7</sup>. Il principio di unicità di stato così ricostruito travolge e supera - nel contesto successorio - quello della parificazione.

Queste considerazioni di fondo forniscono il percorso lungo il quale dipanare l'analisi, articolata sistematizzando in chiave critica i profili di incidenza successoria della riforma. Più precisamente l'indagine si snoda con riguardo agli istituti riconducibili alla successione legittima (con particolare riguardo alla estensione della vocazione successorica) e alla successione necessaria (in primis, l'abrogazione dell'istituto della commutazione), fino al novellato art. 448 bis c.c. in tema di diseredazione.

Partiamo dalle novità in punto di successione ab intestato, l'aspetto più rilevante non solo sul piano teorico ma anche concreto.

## 2. Parentela naturale e chiamati all'eredità nella successione ab intestato.

Quanto osservato al precedente paragrafo trova una prima, significativa conseguenza in punto di successione legittima, con riguardo ai successibili

<sup>6</sup> L'aspetto più rilevante riguarda la vicenda dei fratelli naturali. Si veda al riguardo il successivo paragrafo.

<sup>7</sup> Una precisazione linguistica si impone: la legge n. 219/2012 stabilisce all'art. 1, comma 11 che le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, debbano essere sostituite dalla parola "figli", delegando al Governo il compito di adeguare la disciplina delle successioni e donazioni al principio di unicità dello stato di figlio (art. 2, lett. l); allo stesso tempo, all'art. 2 lettera a) si dispone di mantenere le denominazioni di "figli nati nel matrimonio" e "figli nati fuori del matrimonio", allorché si tratti di disposizioni agli stessi specificamente relative.



ex lege ai sensi dell'art 565 c.c.<sup>8</sup>. L'effetto è quello di una ridefinizione di tale categoria di soggetti conseguente al nuovo assetto del rapporto di parentela tracciato dall'art. 74 c.c. e non piuttosto ad un'espressa e puntuale estensione normativa a certi parenti naturali di effetti giuridici che altrimenti si produrrebbero solo nei confronti di quelli legittimi.

Le esigenze a fondamento dell'estensione della rilevanza successoria alla parentela naturale sono da tempo note ed espresse nel corpo sociale e recentemente accolte anche dalla giurisprudenza di legittimità. Degna di nota al riguardo è una pronuncia del 2007<sup>9</sup> con la quale la Cassazione preso atto dell'orientamento del Giudice delle leggi che già aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 565 c.c.<sup>10</sup>, ha lamentato

<sup>8</sup> L'attuale formulazione della norma, rubricata "Categorie dei successibili" così recita: "Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo". Il testo in vigore prima della novellazione ad opera dall'art. 75, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 era il seguente: "Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo".

<sup>9</sup> Si tratta della pronuncia n. 19011 del 10 settembre 2007, n. 19011 (in *Mass. Giur. It.*, 2007; *CED Cassazione*, 2007) resa a conclusione di un procedimento che ha visto l'intervento della Consulta (pronuncia 532/2000) la quale aveva rigettato l'appello dando atto della insussistenza, nel nostro ordinamento di un'organica normativa imperniata su un unitario "status filiationis", riferibile a tutte le persone che, ex art. 74 cod. civ., discendano dallo stesso stipite. La Cassazione, richiamando la menzionata pronuncia della Consulta che aveva ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., esclude che possa essere rimessa alla Corte, nello stesso processo, una identica questione di legittimità.

Il rigetto dei motivi di ricorso non ha impedito alla Cassazione di ritenere "condivisibili sul piano della coerenza a principi ed orientamenti sempre più diffusi" gli argomenti volti a "sollecitare la realizzazione, con adeguata normativa, della completa parificazione di tutti i parenti naturali a quelli legittimi, con tutte le conseguenze che ne derivano". Si auspica così un intervento normativo organico che "partendo dall'affermazione e riconoscimento di un unico *status filiationis*, per cui tutti i figli avranno lo stesso stato giuridico, dovrà coerentemente pervenire ad una nuova definizione dell'istituto della parentela, riferibile a tutte le persone che discendono da uno stesso stipite, con conseguente inclusione, per quanto attiene alla materia successoria, nella categoria dei successibili ex art. 565 c.c., dei predetti soggetti, senza distinzione tra eredi legittimi ed eredi naturali", in coerenza con la tendenza recepita da altri sistemi europei e da accordi internazionali, quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione di Strasburgo (1996) e da regolamenti comunitari.

<sup>10</sup> La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla rilevanza successoria della parentela naturale e, quindi, sulla legittimità costituzionale dell'art. 565 c.c. In questo contesto possiamo distinguere due ordini di pronunce: quelle relative all'estensione della chiamata ai fratelli naturali come categoria "ultima", prima dello Stato, per la cui analisi si rinvia

l'assenza di una disciplina che consentisse il prodursi dell'effetto successorio tra parenti naturali, prendendo le mosse proprio dal riconoscimento di un unico stato di filiazione.

Per effetto della riforma, tra i chiamati all'eredità in caso di apertura della successione legittima (in concorrenza o meno con quella testamentaria), a seguito dell'abrogazione del riferimento ai soli ascendenti legittimi, sono ora ricompresi gli ascendenti naturali. Si completa così la rilevanza successoria della linea retta "naturale", percorsa non solo in direzione discendente, come consentito per effetto della legge 151/1975, ma anche in quella ascendente.

L'apertura si produce altresì nella linea collaterale, determinandosi un rapporto di parentela a pieno titolo con i fratelli naturali la cui comune paternità sia stata riconosciuta o accertata giudizialmente. Ancora. Successibili ex lege diventano i parenti naturali fino al sesto grado. All'estensione della chiamata successoria nei termini indicati consegue l'applicazione della più ampia disciplina in ordine alla accettazione di eredità, alla problematica della tutela dell'avente causa dall'erede apparente (ex art. 534 c.c.) fino alla comunione ereditaria della quale faranno parte i parenti naturali, con le relative conseguenze, si pensi alla prelazione ereditaria e al reatratto successorio di cui all'art. 732 c.c.

La ridefinizione dei successibili ex lege conseguente al nuovo assetto di parentela richiede una riflessione più attenta quanto al rapporto tra fratelli naturali.

alla successiva nota; e dall'altro quelle rese in risposta a dubbi di costituzionalità finalizzati a estendere la rilevanza successoria alla parentela naturale in genere. A questo riguardo, con sentenza 15-23 novembre 2000, n. 532 (*Gazz. Uff.*, 29 novembre 2000, n. 49 - Prima serie speciale), la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo 565 c.c., in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma e 30 terzo comma Cost. nella parte in cui la norma, in mancanza di altri successibili chiamati all'eredità, non prevede la successione legittima dei parenti naturali di grado corrispondente al quarto. L'individuazione degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento, si osserva, è espressione di scelte di politica legislativa rimesse alla discrezionalità non sindacabile dalla Corte, se non per violazioni del dettato costituzionale, escluse nella fattispecie. Sicché una sentenza (additiva) che individui ulteriori categorie di eredi legittimi comporterebbe un'incidenza sull'ordine successorio tale da modificare le scelte compiute dal legislatore. La Corte, come già precisato rigetta anche la censura riguardante l'art. 30 Cost. giacché da tale norma, si osserva, non discende in maniera "costituzionalmente necessitata" la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi.

In tema si veda anche la pronuncia della Consulta n. 377 del 7 novembre 1994 (in *Gazz. Uff.*, 16 novembre 1994, n. 47 - Prima serie speciale) la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e 468 cod. civ. sollevata dalla Corte di Appello di Genova in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma della Costituzione.

Una delle principali censure mosse dalla dottrina al legislatore della riforma del '75 era proprio quella di non aver preso posizione sul problema dell'inserimento dei fratelli e delle sorelle naturali nei gradi di parentela, omissione che ha indotto la giurisprudenza a richiedere l'intervento della Consulta. La Corte è intervenuta con una fondamentale pronuncia additiva di accoglimento, la cui paternità è da ricondurre all'opera di Luigi Mengoni<sup>11</sup>. L'art. 565 c.c. – come riformato dalla legge 151/1975 – viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione tra fratelli e sorelle naturali dei quali sia accertato lo status di filiazione nei confronti del comune genitore. Le argomentazioni accolte poggiano su una lettura coordinata degli articoli art. 30 e 3 cost.: le disparità di trattamento delle due specie di filiazioni, si osserva, non possono essere conservate più di quanto richiedano un ragionevole bilanciamento ed il contemperamento degli interessi in gioco. Non potendo la Corte giustificare la chiamata successoria dei fratelli naturali sulla scorta del rapporto di parentela in ossequio al quadro normativo allora vigente, si fa ricorso - e qui si coglie la sensibilità e la capacità innovatrice della Consulta - al vincolo di consanguineità che lega i soggetti<sup>12</sup>. In questo contesto, due sono i piani sui quali opera l'art. 30 terzo comma Cost. ("La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti della famiglia legittima") e che ne riempiono in contenuto: il primo si esprime

<sup>11</sup> Si tratta della sentenza n.184 del 12 aprile 1990, in *Giust. Civ.*, 1990 I, 2240, con nota di E. PEREGO, *La successione tra fratelli naturali dopo la sentenza della Corte costituzionale n.184 del 1990* (ivi 1991, I, 1133); in *Nuove Leggi civ. comm.*, 1990, p.1452 con nota di M. COSTANZA, *Fratelli naturali: successione solo senza il concorso con parenti legittimi*; in *Rass. Dir. civ.*, 1991, p. 4222 con nota di F. PROSPERI, *L'incerto incidere della Corte Costituzionale nei confronti della parentela naturale*.

<sup>12</sup> La Corte, con la menzionata pronuncia 184/1990, ha introdotto una nuova categoria di successibili (i fratelli e le sorelle naturali) senza alterare l'ordine successorio della parentela del defunto giacché tali soggetti sono chiamati all'eredità in mancanza di altri successibili, con precedenza soltanto sullo Stato. E non poteva essere diversamente.

Giova ricordare che la successione dello Stato esercita nel quadro della successione legittima una funzione suppletiva, una norma di chiusura del sistema. In tema, per tutti, L. Mengoni, *Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Ciccio-Messineo, Milano, 2000.

Diversa è la questione che ha determinato la pronuncia n. 377 del 7 novembre 1994 (in *Giust. Civ.*, 1994, I, 84, con nota di NUNZIATA, *Sulla collocazione dei fratelli naturali nell'ordine successorio legittimo: discutibile pronuncia obiter dicta della Corte Costituzionale*) relativa alla legittimità dell'inserimento dei fratelli e delle sorelle naturali non come "ultimi" chiamati prima dello Stato bensì come "terzi" negli ordini parentali tra ascendenti e fratelli e sorelle legittimi.

in una regola di equiparazione dello status di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) allo status di figlio legittimo; in questo senso, la disposizione riguarda i rapporti tra genitori e figli e non i rapporti dei figli tra di loro. Il secondo concerne i rapporti della prole naturale con i parenti del genitore, in particolare con gli altri figli: tale piano interpretativo giustifica un *favor* nei confronti dei figli naturali che orienta la lettura del limite di efficacia del riconoscimento di cui al primo comma dell'art. 258 c.c. Il fatto naturale della consanguineità viene a esprimere una direttiva di miglioramento della condizione di diritto familiare della prole naturale anche nei rapporti con i parenti del genitore (e quindi anche nei rapporti dei figli naturali riconosciuti tra loro), espressa nel secondo dei due livelli di interpretazione ammessi dall'art. 30, terzo comma, Cost.

Nell'ambito dei successibili e, precisamente, dell'ampliamento di tale categoria occorre riservare alcune considerazioni alla *successione dei figli incestuosi*. Anche in questo contesto, l'originario divieto di riconoscimento ha subito un notevole ridimensionamento grazie all'opera della Corte Costituzionale. Di particolare rilievo è la pronuncia 494 del 2002 con la quale la Consulta dichiarava illegittima la disposizione che non consentiva la dichiarazione giudiziale della paternità riguardo ai figli incestuosi<sup>13</sup>.

In tale percorso si innesta, quale ultima tappa, la riforma della filiazione in coerenza al dettato costituzionale: l'art. 30, comma 3° Cost., come da più parti osservato, richiede al legislatore di assicurare ai figli nati fuori del matrimonio tutela giuridica ma non legittima la creazione di una sottocategoria di figli irricognoscibili all'interno di quella dei figli nati fuori del matrimonio. Una delle novità che più significativamente caratterizzano, nei principi, la riforma riguarda infatti il riconoscimento dei figli nati da incesto ex art. 251 c.c.<sup>14</sup>. Venuto meno il requisiti-

<sup>13</sup> Corte Costituzionale 28 novembre 2002, n. 494, in *Fam. e dir.*, 2004, 96 con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale interviene a metà sulla filiazione incestuosa, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, comma 1°, c.c.*, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, comma 1°, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Per ulteriori riflessioni al riguardo v. S. PAGLIANTINI, *Principi costituzionali e sistema della filiazione*, cit., p. 570. V. altresì C.M. BIANCA, *La Corte costituzionale ha rimosso il divieto di indagini sulla paternità e maternità di cui all'art. 278, comma 1, c.c. (ma i figli irricognoscibili rimangono)*, in *G. cost.*, 2002, p. 4068 ss.; C. CICERO, *Il problema della filiazione incestuosa: osservazioni a margine di C.Cost. 494/02*, in *Riv. giur. sarda*, 2003; G. FERRANDO, *La condizione dei figli incestuosi: la Corte costituzionale compie il primo passo*, in *Famiglia*, 2003, p. 848 ss.

<sup>14</sup> Ai sensi del novellato art. 251 "Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di af-





to della buona fede dei genitori e quello della dichiarazione di nullità del matrimonio, il solo presupposto è dato, oggi, dalla autorizzazione del giudice avuto riguardo al preminente “interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”. L’area dei figli irricognoscibili viene così notevolmente erosa, ancorché non eliminata, e coerente appare la centralità che assume nella valutazione giudiziale l’interesse del figlio, interesse ad evitare che il riconoscimento possa cagionare per le motivazioni più varie (sociali, culturali ...), un danno maggiore rispetto a quello che conseguirebbe al non riconoscimento<sup>15</sup>. Vengono allora a delinearsi figli incestuosi il cui riconoscimento non è stato chiesto o autorizzato dal giudice, e figli riconosciuti a seguito di autorizzazione ex art. 251 c.c.

Più problematica è la ricostruzione relativa alle interferenze che qui ci interessano, ovvero quelle di ordine successorio. Alla categoria pur ridimensionata dei figli irricognoscibili l’art. 580 c.c. riserva un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta, con facoltà per gli stessi di chiedere la capitalizzazione dell’assegno in denaro o – a scelta degli eredi legittimi – in beni ereditari<sup>16</sup>. Tale disposizione non è stata incisa dalla Riforma, se non nella componente formale conseguente alla eliminazione del riferimento ai “figli naturali” così evidenziando problemi di coordinamento tra il novellato art. 251 c.c. e la normativa successoria che riserva ai figli non ricognoscibili il solo assegno. L’incongruenza si manifesta nel momento in cui venuta meno la categoria dei figli (prima, in linea generale) irricognoscibili e accolto il principio di unicità di status ex art. 315 c.c., si determina una parificazione sul piano successorio tra figli nati nel e al di fuori del matrimonio. Questi ultimi vengono a trovarsi in posizione deteriore sul piano successorio in quanto esclusi dalla successione ex artt. 580 e 594 c.c.

D’altra parte sembra irragionevole una lettura che muova nel senso della abrogazione implicita degli artt. 580 e 594 c.c. (l’assegno vitalizio) giusti-

ficata dal fatto che non vi sono, oggi, figli che non possono proporre l’azione di stato. I diritti successorii attribuiti ex artt. 580 e 594 c.c. possono a ben vedere trovare applicazione non solo per i figli ai quali è stata negata l’autorizzazione giudiziale al riconoscimento ma anche per coloro che risultano non ricognoscibili in astratto, per effetto cioè dei limiti generali al riconoscimento di cui all’art. 250 c.c.<sup>17</sup>.

Tali considerazioni offrono lo spunto per risolvere un altro problema di coordinamento evidenziato dalle disposizioni in parola e cioè se l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità (incestuosa) sia condizione necessaria per poter accedere ai diritti successorii ex art. 580 cod. civ. Ben può verificarsi il caso del figlio che, in situazioni particolari quali quelle che ci occupano, non intenda agire per conseguire lo status di figlio riconosciuto: in queste ipotesi pare del tutto irragionevole precludere ex ante il ricorso all’assegno vitalizio lasciando privo di tutela il figlio stesso<sup>18</sup>. In senso analogo si era espressa ben prima della novella parte della dottrina che aveva evidenziato i limiti di quegli orientamenti tesi a far conseguire al riconoscimento dello stato di figlio i diritti successorii connessi agli obblighi alimentari<sup>19</sup>; appare cioè ingiustificato negare la scelta tra accedere ai diritti (ancorché limitati) ex artt. 580 e 594 c.c. ovvero agire per

<sup>17</sup> Oltre all’ipotesi del figlio che volontariamente non intenda agire per far accertare il proprio stato di figlio naturale, si pensi al caso del soggetto inferiore di anni quattordici non ricognoscibile per mancanza del consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (art. 250, comma 3°, c.c.) oppure dell’autorizzazione del giudice (art. 250, comma 4°, c.c.). Altro caso che può verificarsi è quello del figlio non ricognoscibile in quanto nato da genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, valutate le circostanze e avuto riguardo al loro interesse, non siano stati autorizzati dal giudice (art. 250, comma 5°, c.c.). In tema, O. CLARIZIA, *Innovazioni e problemi aperti all’indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2014, 3, 597.

<sup>18</sup> In senso analogo M. SESTA, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., p. 238 s.; O. CLARIZIA, *Innovazioni e problemi aperti all’indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, cit., 597; V. BARBA, *Le successioni mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 665 ss.

<sup>19</sup> L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XLIII, 1, 6a ed., Milano, 1999, p. 130, ad avviso del quale dietro la soluzione che esclude dagli artt. 269, 580 e 594 colui che possa agire per la dichiarazione giudiziale si annida un “falso moralismo” dal momento che “in una società interamente affrancata dall’orrore dell’Ottocento per i figli naturali dovranno esserci ragioni ben serie perché egli sia indotto ad accontentarsi del diritto successorio minore previsto dall’art. 580”. In questo senso, salvo il caso del figlio che voglia sottrarsi all’obbligo di alimenti verso il genitore, pare irragionevole che tali “ragioni” non trovino espressione e tutela giuridica proprio nell’applicazione dell’art. 590 c.c.

finità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”. Ad essere riscritta è anche la rubrica della norma: da “Riconoscimento dei figli incestuosi” a “Autorizzazione al riconoscimento”.

<sup>15</sup> In tema, in particolare, G. LISELLA, *Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, in R. PANE (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia*, cit., p. 57 ss.; T. AULETTA, *Riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c.c., come modificato dall’art. 1, comma 3°, l. n. 219/12)*, in *Aa.Vv., Riforma del diritto della filiazione*, cit., p. 475 ss.;

<sup>16</sup> Da un punto di vista ricostruttivo l’assegno in parola configura un’ipotesi di legato obbligatorio ex lege non attributivo di un diritto sui beni ereditari né della qualità di erede bensì di un diritto di credito nei confronti degli eredi, legatari e donatari.

ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale.

Nel contesto dei profili di incidenza della riforma della filiazione sulla disciplina della successione ab intestato, accanto alla estensione delle categorie dei successibili, si pone il tema della rappresentazione<sup>20</sup>. Dal punto di vista oggettivo la rappresentazione interviene laddove il rappresentato non possa (sono i casi di premorienza rispetto al de cuius, di commorienza, di assenza e di decorrenza dei termini di cui all'art.485 e 487 c.c.) o non voglia (è il caso della rinuncia all'eredità) accettare l'eredità. L'interesse protetto è quello della conservazione del patrimonio tra coloro che appartengono alla medesima stirpe dal momento che i discendenti subentrano nel luogo e nel grado successorio del rappresentato (discendenti o fratelli/sorelle del de cuius) e ne acquistano i corrispondenti diritti ereditari.

La rappresentazione opera ex art. 468 c.c. sin da prima della riforma del 2012 in favore dei discendenti anche naturali del de cuius, pur essendo preclusa, per esempio, ai figli naturali del fratello.

Oggi, a seguito dei principi fissati dalla legge n. 219/2012, l'art. 468 c.c. letto alla stregua delle previsioni sottese al combinato disposto degli artt. 74 e 258 c.c. legittima la rappresentazione in linea collaterale, sicché possono succedere i discendenti dei fratelli naturali del defunto, la cui comune paternità o maternità sia stata riconosciuta o accertata giudizialmente.

### 3. Parentela naturale e successione c.d. necessaria. L'abrogazione della commutazione.

In punto di successione necessaria la novella interviene in modo significativo sull'ultimo residuo di disegualianza giuridica tra figli, il diritto di com-

mutazione di cui all'art. 537 c.c., espressamente abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 154/2013<sup>21</sup>.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 527 c.c. infatti i figli legittimi potevano soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali, ferma la facoltà per questi ultimi – introdotta dalla legge 151/1975 – di opporsi alla commutazione; proprio l'opposizione ha determinato una rilettura della natura giuridica dell'istituto in parola, da diritto potestativo a strumento soggetto all'apprezzamento discrezionale del giudice che decide valutate le circostanze personali e patrimoniali<sup>22</sup>.

Nonostante il ridimensionamento consistente nella valutazione giudiziale sollecitata dall'opposizione del figlio naturale, la commutazione è espressione del trattamento differenziato in ambito patrimoniale per i figli naturali<sup>23</sup>. Ai dubbi

<sup>21</sup> G. BONILINI, *L'abrogazione della norma concernente il diritto di commutazione*, in *Famiglia e Diritto*, 2014, 5, 517; M. PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, in R. Cippitani e S. Stefanelli (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, pp. 239 ss.; R.D. COGLIANDRO, *Diritti successori e commutazione*, ivi, p. 261 ss.; F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 545 ss.

<sup>22</sup> In tema, per tutti, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già dir. da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1993, V ed., 69 ss.; di recente, A. P. SCARSO, *Il diritto di commutazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, dir. da G. Bonilini, 287 ss.; G. bonilini

L'esercizio della commutazione determina l'estromissione dei figli nati fuori del matrimonio dalla comunione ereditaria e può essere esercitato da parte dei figli legittimi fino allo scioglimento della comunione stessa. E' discussa in dottrina la natura giuridica di tale istituto. Da alcuni ricondotto alla *datio in solutum* (art. 1197 cod. civ.) sicché in luogo della porzione ereditaria sulla massa vengono attribuiti denari o beni immobili. In senso contrario si è osservato come la dazione in pagamento abbia natura contrattuale, natura esclusa nella commutazione ove i figli nati fuori del matrimonio si trovano in posizione di soggezione, fermo il diritto di opporsi. Maggiori consensi raccoglie la ricostruzione in termini di modificazione oggettiva del diritto dei figli nati fuori del matrimonio alla quota di eredità. Ad avviso di altri interpreti, la fattispecie è da inquadrarsi quale atto divisionale, sottoposto alle norme sulla divisione, in quanto compatibili.

Pur nelle diverse ricostruzioni, vi era comunanza in dottrina nel ritenere che in caso di pluralità di figli, la commutazione richiedesse da un lato il consenso di tutti i figli legittimi "commutanti" in quanto atto collettivo e, dall'altro, che destinatari fossero tutti i figli naturali in ossequio al principio della parità di trattamento degli stessi. D'altra parte in caso di alienazione della quota ereditaria a un estraneo, non essendo stato esercitato il diritto di prelazione ex 732 c.c., il diritto di commutazione non si trasmetteva all'acquirente in quanto attributo proprio dei figli nati nel matrimonio e attinente alla qualità di erede e non alla quota.

<sup>23</sup> Vi è un'altra disparità di trattamento tra figli nati fuori e all'interno del matrimonio che la riforma ha inteso superare: si tratta della previsione in tema di revocazione della donazione

<sup>20</sup> Numerosi sono i contributi in tema di rappresentazione. V. in particolare: A. ALBANESE, *Sostituzioni rappresentazione e accrescimento*, Padova, 2007, p. 590; G. AZZARITI-G. MARTINEZ, *Successioni per causa di morte*, Padova, 1980; A. CICU, *Successioni per causa di morte Parte gen. Delazione e acquisto dell'eredità Divisione ereditaria*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, XLII, 1961; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni. Successioni in generale sub art. 456-511*, in *Comm. Scialoja Branca*, Bologna Roma, 1980; G. GROSSO-A. BURDESE, *Le successioni*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, XII, 1, 1977; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte Parte gen. Successione legittima*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, XLIII, 1973; E. MOSCATI, *Rappresentazione (diritto privato)*, op. cit. p.646; A. PALAZZO, *Le successioni*, Milano, 2000, p. 229; E. PEREGO, *La rappresentazione*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, Torino, 6, t.2, 1982.





di legittimità costituzionale dell'istituto, la Consulta ha opposto la considerazione, costituzionale (art. 29, primo comma, Cost.), della famiglia fondata sul matrimonio come modello familiare (art. 30 terzo comma)<sup>24</sup>.

In una recente pronuncia la Corte ha escluso l'illegittimità dell'art. 537, comma 3° dai rilievi di incostituzionalità con riferimento agli artt. 30, comma 3° e 3, comma 1°, Cost osservando come il precetto di cui all'art. 30 sia espressione di uno "spirito evolutivo" cui la legge ordinaria si adegua nel tempo, come già accaduto attraverso l'introduzione del controllo discrezionale del giudice. Sicchè, la clausola di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima ex art. 30, comma 3°, da un lato, e la facoltà per il giudice di "calibrare la singola decisione alle specifiche circostanze personali (attinenti ai pregressi rapporti tra i figli) e patrimoniali (riguardanti la situazione dei beni lasciati in eredità, in considerazione, sia della loro migliore conservazione e gestione, sia del rapporto che lega l'erede al bene)" dall'altro, hanno consentito alla Consulta di ravvisare nella commutazione una scelta legislativa "costituzionalmente non obbligata né vietata"<sup>25</sup>.

La riflessione in punto di incidenza della riforma della filiazione sulla disciplina della successione necessaria ci conduce a una disposizione inusuale quantomeno per la collocazione e di non immediata intelligibilità: il nuovo art. 448 bis c.c. ai sensi del

---

per sopravvenienza di figli, prevista dall'art. 803 c.c. Già la Corte Costituzionale con sentenza 3 luglio 2000 n. 250 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 803, primo comma, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione. Nella motivazione la Consulta osserva come tale disposizione possa "trovare giustificazione unicamente nel tradizionale disfavore verso la filiazione naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile nonostante la cauta apertura manifestatasi nella disposizione stessa". Tale disfavore "appare incompatibile col principio espresso nell'art. 30, terzo comma, Cost., attuato dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia".

Tale decisione, che pure ha eliminato la sperequazione temporale tra le due categorie di figli, non è giunta alla piena equiparazione della categoria dei legittimati attivi alla revocazione. La prima parte del comma 1 dell'art. 803 c.c., infatti, consente la revocazione della donazione anche quando essa sia stata posta in essere dall'ascendente (nonno/a, bisnonno/a), mentre la seconda parte la consente solo al donante genitore. In altri termini il nonno naturale non poteva revocare la donazione per sopravvenienza del nipote. Su questo aspetto è intervenuto il decreto 2013.

<sup>24</sup> Corte cost. 18 dicembre 2009, n. 335, in *Nuova giur. civ. commentata*, 2010, I, 567 ss., con nota di A. GORGONI, *La commutazione e la compatibilità con i membri della famiglia legittima*.

<sup>25</sup> Meriterebbe allora interrogarsi in ordine alla ricostruzione del significato della clausola di compatibilità di cui al comma 3° dell'art. 30 Cost, In tema S. PAGLIANTINI, *Principi costituzionali e sistema della filiazione*, cit.

quale "il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano indegnità di cui all'art. 463 c.c., *possono escluderlo dalla successione*". L'art. 463 cod. civ. al n. 3 bis novellato nel 2005 già prevede tra i casi di indegnità quello di chi, decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non sia stato reintegrato nella potestà stessa alla data di apertura della successione.

La formulazione del nuovo art. 448 bis c.c. appare a ben vedere dirompente giacché legittima l'inserimento in testamento di una clausola di diseredazione del legittimario, in specie del genitore, sin'ora del tutto sconosciuta. La fattispecie è molto diversa dall'indegnità: questa ai sensi dell'art. 463 c.c. consegue ad ipotesi tipiche; nella diseredazione ex 448 bis c.c., l'esclusione dalla successione discende dall'esercizio di un diritto espresso in un'apposita disposizione testamentaria.

D'altra parte sembra ragionevole ritenere che la disposizione *de qua* sia da interpretare nel senso di legittimare l'esclusione dalla successione del genitore che - ancorché non indegno - si sia reso responsabile di fatti pregiudizievoli per il figlio e contrari ai doveri familiari. Fatti peraltro non indicati nella norma e il cui contenuto è tutto da definire. A questo riguardo giova ricordare che per i successibili *diversi* dai legittimari la recente giurisprudenza della Cassazione ha opportunamente sancito la legittimità della clausola di diseredazione anche quando sia l'unico contenuto della scheda testamentaria<sup>26</sup>. Si tratta infatti di una clausola espressiva della regolamentazione di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico del testamento, volta ad indirizzare la destinazione "post mortem" delle sostanze ereditarie.

Ecco che superato anche nella giurisprudenza di legittimità l'ostacolo della compatibilità tra disposizione negativa di diseredazione e contenuto del te-

---

<sup>26</sup> Cass. 25 maggio 2012, n. 8352, in *Fam. Pers. Succ.*, 2012, 11, 763 con nota di V. BARBA; in *Nuova Giur. Civ.*, 2012, 11, 1, 991 con nota di R. PACIA; in *Vita Notar.*, 2012, 2, 665 con nota di PASTORE; in *Corriere Giur.*, 2013, 5, 614 con nota di CALIENDO. La massima di tale pronuncia così recita: "è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre", di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati ..... senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione".



stamento<sup>27</sup>, il nuovo art. 448 bis c.c. apre alla possibilità per il testatore di sanzionare quei comportamenti riprovevoli del legittimario – pur non integranti le ipotesi di indegnità - attraverso la clausola di diseredazione oggi nella “disponibilità” del de cuius. E in questo senso la strada può essere quella di estendere tale previsione non solo in senso ascendente (dal figlio al genitore) ma anche in quello discendente: dal genitore nei confronti del figlio che abbia agito con condotte biasimevoli.

#### 4. Il regime transitorio.

In ultimo, sia consentito rivolgere alcune considerazioni al regime transitorio, regime che, raramente come in questo caso, appare destinato a perdurare nel tempo e ad avere notevole incidenza pratica.

Il problema è stabilire cosa accade per le successioni aperte prima dell'entrata in vigore della riforma. La scelta del legislatore è nel senso di stabilire che - fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219 - possono proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 c.c., coloro che, in applicazione del novellato articolo 74, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede. Non solo. Sempre fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 219/2012, i diritti successori che discendono dall'articolo 74 c.c. possono essere fatti valere con termine di prescrizione che prende avvio dall'entrata in vigore della legge stessa.

Per comprendere a pieno il regime transitorio così delineato e se, con esso, si venga a introdurre una deroga al generale principio di irretroattività della normativa successoria occorre porre mente a due importanti precedenti<sup>28</sup>. Il primo è fornito dal legislatore codicistico “storico” del 1942 il cui libro Secondo ha introdotto profonde innovazioni in punto di successione dei figli naturali riconosciuti ri-

spetto al codice unitario. In quel contesto la problematica è risolta con una disposizione transitoria (art. 122) ai sensi della quale le disposizioni in tema di riconoscimento dei figli naturali trovano applicazione ai figli nati o concepiti *prima* dell'entrata in vigore; tale riconoscimento opera *a cascata* agli effetti delle successioni apertesesi prima di tale data. Non si introducono dunque disposizioni dirette a rendere applicabili in via retroattiva le norme codicistiche alle successioni già aperte<sup>29</sup>. Sicché all'interrogativo che investe la natura di detta disposizione e se la stessa costituisca una eccezione al principio generale della irretroattività delle norme successorie, la più attenta dottrina ha risposto in termini negativi<sup>30</sup>. Si tratta invero delle conseguenze della normale retroattività del riconoscimento (e della dichiarazione giudiziale di genitorialità), non espressione della retroattività di norme successorie.

Scelta analoga è stata accolta in occasione della riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha profondamente innovato i diritti successori dei figli naturali (art. 566 c.c.). Non è stata prevista alcuna retroattività delle norme successorie bensì si è stabilito che le disposizioni in materia di riconoscimento e di dichiarazione giudiziale della genitorialità trovino applicazione anche a vantaggio dei figli nati prima della entrata in vigore, con effetto alle successioni già aperte.

Seguendo i precedenti, il legislatore del 2012, pur con alcune perplessità avanzate in dottrina<sup>31</sup>, non incide (derogandola) sulla generale irretroattività della disciplina successoria bensì agisce sui presupposti della vocazione ereditaria<sup>32</sup>.

Sicché una volta accertato lo stato di figlio naturale e ottenuta la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il figlio stesso potrà accettare l'eredità nel termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento sullo *status* ed esercitare l'azione di petizione ex art. 533 c.c. contro gli eredi del genitore deceduto

<sup>27</sup> In dottrina, v. già A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, 39 ss.

L'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità (Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, in *Mass. Giur. it.*, 1982, e Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, in *Notariato*, 1995, II e in *Corr. giur.*, 1994, 149812) e la dottrina più risalente avevano accolto una tesi contraria alla clausola di diseredazione per lo più argomentando dalla lettera dell'articolo 587 c.c. che qualifica il testamento quale “atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. La clausola di diseredazione, si osserva, manca della funzione dispositiva e attributiva di beni propria del testamento e comunque sarebbe priva di contenuto rilevante ai fini patrimoniali.

<sup>28</sup> In tema, da ultimo, M. SESTA, *Il problema della retroattività della disciplina successoria*, in *Giur. It.*, 2014, 5.

<sup>29</sup> Con l'eccezione rappresentata dall'art. 136 delle disposizioni transitorie che ha sancito l'applicazione degli artt. 580 e 594 cod. civ. alle successioni già aperte, con la precisazione che si tratta, come abbiamo visto, di norme che non attribuiscono ai destinatari la qualità di erede bensì diritti di credito.

<sup>30</sup> L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione legittima*, in *Tratt. Dir. Civ. e Comm.* già diretto da Cicu, Messineo, continuato da Mengoni, 4a ed., Milano, 1999, 87.

<sup>31</sup> M. SESTA, *Il problema della retroattività della disciplina successoria*, cit.; V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, in *Famiglia e Diritto*, 2014, 5, 497.

<sup>32</sup> Presupposti consistenti per il Codice Civile e la Riforma del 1975 nel riconoscimento e, per la riforma del 2012, nel rapporto di parentela.





prima dell'entrata in vigore della legge<sup>33</sup>. Azione, questa, imprescrittibile salvi gli effetti dell'usucapione. A questo riguardo la Suprema Corte ha recentemente<sup>34</sup> precisato che, con riferimento a successioni apertesesi prima della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975, al soggetto che abbia visto accogliere la domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius" e che faccia valere i diritti successori riconosciutigli dalla L. 151/1975, l'erede non può opporre l'usucapione dei beni ereditari ricollegabile al loro possesso nel periodo precedente l'esperimento della azione. Il possesso come strumento per l'acquisto della proprietà (dotato dunque dei requisiti previsti dall'art. 1158 c.c.) "ha come suo tipico contrappeso la possibilità di interruzione da parte dell'effettivo proprietario". Ove manchi la possibilità di compiere atti interruttivi, non si prospetta un possesso utile ai fini dell'usucapione. Vero è che la circostanza per la quale il legislatore della riforma non introduca una deroga al generale principio di irretroattività della disciplina successoria lascia impregiudicata una problematica di grande rilevanza alla quale in questa sede è possibile solo fare un cenno conclusivo, e cioè quella della definitività degli acquisti mortis causa e della tutela dell'avente causa dall'erede apparente.

<sup>33</sup> Nel caso di cui al testo opererà altresì la rappresentazione a favore dei discendenti del figlio riconosciuto premorto ai sensi dell'art. 467 c.c. ovvero la trasmissione del diritto di accettare l'eredità ex art. 479 c.c.

<sup>34</sup> Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2424, in *Fam. e dir.*, 2011, 466.